

CONTRATTO DI AREA UMIDA DEL SISTEMA DELLA LAGUNA DI CAORLE

ACCORDO DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

ai sensi dell'art. 2, comma 203 lettera a) della legge 662/96

Premesse	3
ARTICOLO 1– PRINCIPI ISPIRATORI E FINALITÀ	12
ARTICOLO 2 – AMBITO DI RIFERIMENTO E SUA RAPPRESENTAZIONE	13
ARTICOLO 3 – METODOLOGIA DI SVILUPPO DEL PROCESSO.....	13
ARTICOLO 4 – SCENARIO STRATEGICO	14
ARTICOLO 5 – PROGRAMMA D’AZIONE	15
ARTICOLO 6 – ASSEMBLEA	15
ARTICOLO 7 – SOGGETTO RESPONSABILE.....	16
ARTICOLO 8 – SOGGETTI PROMOTORI E ATTUATORI.....	17
ARTICOLO 9 – COMITATO TECNICO	17
ARTICOLO 10 – DOTAZIONE FINANZIARIA.....	18
ARTICOLO 11 – TEMPI D’ATTUAZIONE	18
ARTICOLO 12 – STRUMENTI ATTUATIVI	18
ARTICOLO 13 – MONITORAGGIO DELLO STATO DI AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA D’AZIONE.....	18
ARTICOLO 14 – MODALITÀ DI NUOVE ADESIONI DI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI	19
ARTICOLO 15 – INADEMPIMENTI E RITARDI	19
ARTICOLO 16 – RECESSO	19
ARTICOLO 17 – APPROVAZIONE, EFFETTI ED EFFICACIA.....	20
Allegati	20
Allegato 1 – PROGRAMMA D’AZIONE.....	20

PREMESSO CHE:

Le zone umide in Europa sono ambienti interconnessi vulnerabili che forniscono importanti contributi alla biodiversità. La loro protezione interessa aspetti scientifico-ambientali e di *governance*.

Il Contratto di Area Umida del "Sistema della Laguna di Caorle" (di qui in avanti il Contratto) nasce quale obiettivo del progetto Interreg-Med WETNET – gestione coordinata e rete delle zone umide del Mediterraneo – che coinvolge dieci partner appartenenti a sei Paesi europei.

Il progetto ha individuato il "Sistema della Laguna di Caorle" quale ambito sul quale sperimentare tale strumento di *governance* per l'importanza delle aree umide e degli habitat presenti, dando seguito ad un'iniziativa già promossa in passato da importanti attori territoriali per definire uno scenario strategico condiviso e giungere ad una pianificazione e progettazione coordinata di azioni diverse da svolgersi per la salvaguardia e la valorizzazione dell'ambito lagunare.

Il progetto WETNET affronta la questione dell'attuazione di una *governance* multilivello per le zone umide del Mediterraneo al fine di preservare e migliorare gli ecosistemi delle zone umide e i sistemi locali ad essi circostanti.

Il progetto mira a garantire un maggiore coordinamento tra i diversi livelli di pianificazione territoriale e le autorità responsabili della loro gestione, limitando nel contempo i conflitti tra le istanze di conservazione e le attività economiche attraverso scelte e soluzioni condivise all'interno di un processo partecipativo inclusivo; definendo le priorità comuni per la conservazione delle zone umide WETNET intende mettere a punto una strategia territoriale coordinata per la loro gestione integrata.

Basandosi su precedenti esperienze dell'UE (Contratti di fiume), WETNET si propone di sperimentare e diffondere il "Contratto di Area Umida", come strumento di *governance* attraverso il quale gli attori territoriali pubblici e privati sono impegnati ad integrare la conservazione e la valorizzazione delle zone umide nelle loro attività quotidiane. Inoltre il progetto mira a potenziare le reti transnazionali esistenti per condividere e diffondere informazioni e buone pratiche sulla conservazione delle zone umide.

Il "Sistema della Laguna di Caorle" comprende le aree umide ricadenti nei territori dei Comuni di Caorle, Concordia Sagittaria e San Michele al Tagliamento, in buona parte inserite nella rete ecologica europea Natura 2000, nella rete ecologica regionale e sottoposte a vincolo ambientale e/o assoggettate a specifica normativa di tutela dal Piano Territoriale Regionale di Coordinamento.

L'area è caratterizzata da una vasta rete di corsi d'acqua naturali e artificiali, questi ultimi collegati al sistema di bonifica. I fiumi più importanti sono il Tagliamento, il Livenza e il Lemene. L'ambito lagunare si sviluppa attorno ai canali lagunari Nicesolo, Lovi e alle relative ramificazioni ed aree limitrofe di espansione, occupate da velme e barene che si incrociano e si raccolgono nelle lagune di Caorle e di Bibione.

La parte più rilevante delle aree umide presenti nell'area è rappresentata da valli da pesca chiuse, caratterizzate da interscambio con la laguna presidiato e controllato.

Il sistema insediativo è rappresentato dalla costa densamente urbanizzata, con importanti stazioni balneari, dal vasto territorio retrostante, caratterizzato da un'agricoltura altamente sviluppata su territori di recente bonifica, e da centri abitati con la presenza di significativi elementi di valore storico testimoniale.

La conservazione della natura (Direttiva 92/43/CEE "Habitat" e Direttiva 2009/147/CE "Uccelli"), la sicurezza idraulica (Direttiva 2007/60/CE detta "Alluvioni") e la qualità delle acque (Direttiva 2000/60/CE), assieme alla qualità dell'ambiente fluviale e lagunare e del territorio del sottobacino (biodiversità, connessioni ecologiche, servizi ecosistemici, ecc.) rappresentano gli obiettivi prioritari nella gestione del Sistema di aree umide oggetto del Contratto.

Attraverso un processo integrato nel quale si coordinano, integrano e confrontano politiche, azioni e soggetti, il Contratto mira a trovare soluzioni integrate e condivise per la tutela e la valorizzazione del territorio del "Sistema della Laguna di Caorle".

Il Contratto dovrà coordinarsi con le iniziative di area vasta analoghe afferenti – anche in parte – il territorio di riferimento del Contratto stesso e i territori contermini, per gli aspetti, i temi e le problematiche di comune interesse.

I principali elementi di pressione ambientale del "Sistema della Laguna di Caorle" sono riconducibili in particolare ai seguenti aspetti e problematiche:

- ridotta estensione della superficie e del volume disponibile alla divagazione della marea all'interno della laguna;
- ridotta presenza di ambiti lagunari tipici quali barene e velme;
- attuale interrimento dei canali che limita ulteriormente i volumi di scambio;
- nella parte più lontana dalle foci, presenza di acqua con caratteristiche di salinità non compatibili con l'allevamento del pesce di pregio nelle valli da pesca;
- a causa della crisi della vallicoltura, utilizzo attuale delle valli orientato in modo prevalente verso le attività venatorie rispetto alla gestione produttiva ittica e alla fruizione ambientale;
- ridotto interscambio di acqua tra le valli e i canali a causa delle condizioni idrauliche;
- rischio idraulico elevato in caso di piena del fiume Tagliamento e attivazione del canale Cavrato (scolmatore del Tagliamento);
- rischio di trasformazioni urbanistiche incompatibili in ambiti che attualmente rivestono un valore ambientale;
- presenza di traffico acqueo incontrollato e non sostenibile, per quantità di natanti e loro velocità, che produce moto ondoso responsabile dell'erosione delle sponde dei canali e delle morfologie lagunari, nonché fonte di disturbo ed inquinamento;
- rischio di perdita di valore del patrimonio culturale rappresentato dalle espressioni più autentiche della civiltà lagunare, quali la pesca tradizionale, l'arte costruttiva del casone caorlotto, la voga veneta e la cantieristica minore tradizionale.

Le necessità di maggiore rilievo si evidenziano in ordine ai seguenti aspetti:

- con riferimento al patrimonio di biodiversità presente, esigenza di un monitoraggio sistematico e continuo dello stato di conservazione di habitat naturali o seminaturali e di flora e fauna selvatiche, e la conseguente necessità di attuazione delle conseguenti misure di conservazione;
- rispetto al patrimonio culturale rappresentato dalle espressioni più autentiche della civiltà lagunare, quali la pesca tradizionale, l'arte costruttiva del casone caorlotto, la voga veneta e la cantieristica minore tradizionale, esigenza di attuare azioni urgenti per arrestare il processo

di decadenza in corso e di attivare percorsi virtuosi di rinascita, anche con finalità di rivitalizzazione socio-economica;

- necessità di valorizzazione dei prodotti agricoli tipici e di qualità, e di promozione di tecniche agronomiche ambientalmente sostenibili;
- necessità di azioni per il disinquinamento e il risanamento delle acque su scala di bacino idrografico tributario (bacino scolante) del Sistema delle aree umide, con riferimento alle fonti di origine civile, industriale e agricola;
- necessità di gestire i flussi turistici attuali e futuri;
- necessità di tramandare le conoscenze tradizionali e di trasmettere quelle scientifiche;
- necessità di realizzare un sistema di monitoraggio scientifico di vari indicatori di qualità e quantità;
- necessità di limitare usi impropri di alcuni ambiti territoriali e di ridurre la presenza di aree degradate di difficile fruizione;
- necessità di risolvere il problema del trasporto di sedimento che tende a depositarsi nei canali;
- necessità di inquadrare i futuri interventi di manutenzione straordinaria dei sistemi di canali e degli argini in un programma complessivo che definisca priorità, risorse e impegni, tenendo conto non solo delle criticità già riscontrate ma anche delle prospettive future, in cui la tendenza all'innalzamento del livello dei mari e il cambiamento climatico possono rappresentare fattori rilevanti per la definizione degli scenari;
- necessità di rendere compatibili l'accesso e la fruizione delle aree umide a particolari portatori d'interesse;
- altri elementi di criticità riferiti a situazioni puntuali e specifiche.

In rapporto alle suddette questioni, gli obiettivi principali del Contratto di Area Umida hanno dunque per oggetto:

- il miglioramento della qualità delle acque dell'intero sistema lagunare;
- il contenimento del consumo di suolo;
- la sicurezza idraulica;
- l'infrastrutturazione eco-sistemica ed il ripristino di habitat lagunari di pregio;
- la riattivazione delle dinamiche lagunari e lo scambio di volumi con il mare;
- l'agricoltura sostenibile, le produzioni di qualità, la lotta integrata e la gestione agricola di precisione;
- la tutela delle aree naturali e di tutto il sistema di aree umide afferente i tre Comuni e i territori contermini;
- la riattivazione e riqualificazione del settore della vallicoltura e della pesca nelle acque interne;
- il coinvolgimento delle comunità locali nei processi di valorizzazione e nelle azioni di gestione degli ambiti lagunari;
- la fruizione del territorio e degli spazi acquei attraverso modalità compatibili con le fragilità esistenti;

- la riqualificazione delle aree degradate o compromesse;
- la gestione delle aree di pregio ambientale;
- la valorizzazione paesaggistica;
- la valorizzazione culturale;
- l'incentivazione di forme di mobilità lenta;
- la promozione del turismo responsabile;
- il monitoraggio delle varie componenti territoriali;
- il trasferimento e la diffusione delle conoscenze.

Gli aspetti legati alla particolare natura idraulica vanno valutati anche alla luce della peculiarità del territorio in questione, delle particolari attività agricole, della vocazionalità turistica dei luoghi e dello storico utilizzo plurimo delle acque.

È necessaria una valorizzazione del sistema lagunare su un piano multifunzionale, che tenga conto della coscienza e della cultura della laguna, anche attraverso la formazione e la sensibilizzazione degli operatori professionali, della cittadinanza ed in particolare dei giovani per mezzo di un vero e proprio piano di informazione, formazione e didattica.

Lo sviluppo di una conoscenza organica del sistema lagunare non può che considerare tutti gli aspetti strettamente connessi e correlati: riflessi idraulici e idrogeologici, valenza paesaggistico – ambientale ed ecologica, attività e fattori di pressione, infrastrutture, elementi da tutelare e valorizzare (forme di turismo sostenibile, attività ludico – ricreative, educazione ambientale).

RITENUTO CHE:

I processi di governance finalizzati alla gestione integrata e partecipata dell'area umida e del relativo bacino idrografico sono il presupposto strategico per il superamento dell'attuale frammentazione di competenze territoriali e settoriali e per il confronto costruttivo e fattivo sull'implementazione delle politiche territoriali e settoriali alla scala locale.

Il degrado delle aree umide e l'alterazione delle dinamiche ambientali alla scala dei relativi bacini idrografici sono legati a più comparti territoriali, le cui politiche necessitano una robusta concertazione, integrazione e declinazione coordinata attraverso il coinvolgimento e la collaborazione di un'ampia rappresentanza delle categorie socioeconomiche e della società civile.

Il Contratto di Area Umida – accordo volontario fra soggetti pubblici e privati volto a definire obiettivi, strategie d'intervento, azioni da attivare, competenze da coinvolgere e risorse (umane ed economiche) da allocare – attraverso il coordinamento e l'integrazione degli strumenti e delle attività in atto e programmate da parte dei soggetti pubblici e privati operanti nei territori interessati:

- vuole mettere in campo azioni concrete per la riqualificazione e la valorizzazione ambientale e paesaggistica, la prevenzione, la mitigazione e il monitoraggio delle emergenze ambientali e idrogeologiche, la promozione della fruizione e lo sviluppo delle attività economiche compatibili
- si propone come metodo di lavoro da recepire nelle politiche e nelle attività di tutti i soggetti firmatari per la condivisione delle decisioni sul territorio e per la creazione di un sistema di

azione locale basata sulla concertazione ed integrazione, fondandosi su un approccio trasparente ed interattivo;

- promuove un processo decisionale che compone gli interessi di un territorio nel rispetto delle competenze di ciascuno degli attori interessati e, in tale accezione, rappresenta anche uno strumento attraverso cui orientare o integrare le risorse e le programmazioni economiche destinate al territorio;
- rappresenta lo strumento più idoneo a definire un impegno condiviso da parte di diversi soggetti pubblici e privati, a vario titolo interessati alla tutela e alla valorizzazione del Sistema della Laguna di Caorle, per la riqualificazione ambientale e la rigenerazione socio-economica del bacino idrografico a questa connesso.

Il Contratto – così come definito in Italia dalla Carta Nazionale dei Contratti di Fiume (V Tavolo Nazionale dei Contratti di Fiume, Milano 2010) ai quali esso fa riferimento – intende dunque riunire i diversi attori territoriali (gli enti e le autorità direttamente interessati alla gestione del fiume/area umida e del territorio, gli abitanti e tutti i diversi portatori di interessi) in un patto per la rinascita del bacino idrografico, richiamando le istituzioni ed i privati ad una visione non settoriale ma integrata del fiume/area umida come ambiente di vita (Convenzione europea del paesaggio - 2000) e dunque come un bene comune da gestire in forme collettive.

La necessità di avviare il Contratto è legata inoltre all'acuirsi di situazioni di criticità, in conseguenza anche dei cambiamenti climatici in atto.

È stato sottoscritto in data 4 febbraio 2019 il Documento di Intenti del Contratto da parte di 28 soggetti pubblici e privati.

È quindi intenzione di tutte le parti interessate stipulare il Contratto di Area Umida del "Sistema della Laguna di Caorle", documento teso all'attuazione delle politiche delineate dalla Comunità Europea con la Direttiva 2000/60/CE (all'art. 14) e "direttive figlie", che promuovono la partecipazione attiva di tutte le parti interessate all'attuazione della direttiva stessa, in particolare all'elaborazione, al riesame e all'aggiornamento dei piani di gestione dei bacini idrografici.

La predetta Direttiva 2000/60/CE, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, impone agli Stati membri di individuare i singoli bacini idrografici presenti nel loro territorio e di assegnarli a singoli distretti idrografici.

Il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" ed in particolare gli articoli 61, 62, 63, 65, 67 e 68 bis relativi alle competenze delle Regioni, promuove la partecipazione degli enti locali all'esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del suolo, ai piani di bacino distrettuali, ai relativi piani stralcio, ai contratti di fiume e ai Piani di Tutela delle acque.

Il Piano di Gestione del distretto idrografico è lo strumento operativo previsto dalla Direttiva 2000/60/CE (recepita a livello nazionale dal D.lgs 152/06 e ss.mm.ii) per attuare una politica coerente e sostenibile della tutela delle acque comunitarie, attraverso un approccio integrato dei diversi aspetti gestionali ed ecologici alla scala di distretto idrografico.

La DGR n. 1938 del 23 dicembre 2015 - Contratti di fiume fornisce indicazioni regionali sui requisiti di qualità dei Contratti di fiume per il Veneto - L.R. 5 aprile 2013, n. 3, art. 42.

VISTI:

- la Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 (Direttiva "Habitat"), relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, come modificata dalla Direttiva 97/62/CE del Consiglio del 27 ottobre 1997, dal Regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 settembre 2003 e dalla Direttiva 2006/105/CE del Consiglio del 20 novembre 2006, che si prefigge (art. 2, c. 1) di "contribuire a salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche nel territorio europeo degli Stati membri al quale si applica il trattato", adottando misure (art. 2, c. 2) "intese ad assicurare il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e delle specie di fauna e flora selvatiche di interesse comunitario", tenendo conto (art. 2, c. 3) "delle esigenze economiche, sociali e culturali, nonché delle particolarità regionali e locali";
- la Direttiva 2006/118/CE del Parlamento europeo e Consiglio, del 12 dicembre 2006, sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento;
- la Direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni ed in particolare l'art. 13, comma 5, che prevede che i piani di gestione dei bacini idrografici possano essere integrati da programmi e piani di gestione più dettagliati per sotto-bacini, settori, problematiche o categorie di acque al fine di affrontare aspetti particolari della gestione idrica;
- La Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio europeo del 30 novembre 2009 (Direttiva Uccelli) concernente la conservazione degli uccelli selvatici, in particolare l'art. 3, prevede che gli Stati membri istituiscano Zone di Protezione Speciale (ZPS), quali aree idonee per numero e superficie alla conservazione delle specie elencate nell'Allegato 1 alla citata Direttiva e delle specie migratrici che ritornano regolarmente in Italia;
- il Regolamento UE 1143/14 "recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive", entrato in vigore dal 1 gennaio 2015. Questo regolamento ha introdotto a scala unionale una serie di prescrizioni volte a proteggere la biodiversità e i servizi ecosistemici dagli impatti causati dalle specie esotiche invasive, con particolare riferimento a quelle inserite nella lista di specie di rilevanza unionale. A livello nazionale è necessario fare riferimento anche al Decreto Legislativo n. 230 del 15 dicembre 2017, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014;
- la Carta di Aalborg, carta delle città europee per uno sviluppo durevole e sostenibile, sottoscritta ad Aalborg-Danimarca il 27 maggio 1994;
- la Direttiva 2003/4/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio, che si prefigge (art. 1) di garantire "il diritto di accesso all'informazione ambientale detenuta dalle autorità pubbliche o per conto di esse e stabilire i termini e le condizioni di base nonché modalità pratiche per il suo esercizio" e "che l'informazione ambientale sia sistematicamente e progressivamente messa a disposizione del pubblico e diffusa, in modo da ottenere la più ampia possibile sistematica disponibilità e diffusione al pubblico dell'informazione ambientale";
- la Direttiva 2003/35/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo del 26 maggio 2003, sulla partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica le direttive del Consiglio 85/337/CEE e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico e all'accesso alla giustizia, che si prefigge di contribuire (art. 1) "all'attuazione degli obblighi derivanti dalla convenzione di Århus", in particolare "prevedendo

la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale”;

- la Proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per la protezione del suolo e modifica la direttiva 2004/35/CE (presentata dalla Commissione);
- il Regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, sull'applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Århus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale;
- il D.Lgs. 152/2006 Norme in materia ambientale, e successive modifiche ed integrazioni;
- il D.lgs 42/2004 Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137, e successive modifiche ed integrazioni;
- la Legge 9 gennaio 2006, n. 14, Ratifica ed esecuzione della Convenzione Europea del Paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000;
- il Decreto 27 luglio 2018 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Designazione di 35 zone speciali di conservazione (ZSC) della regione biogeografica alpina e di 61 ZSC della regione biogeografica continentale insistenti nel territorio della Regione Veneto;

RICHIAMATI INOLTRE:

- il documento del 2° Forum Mondiale dell'Acqua tenutosi a L'Aja nel marzo 2000, che prevede i "Contratti di fiume" quali strumenti che permettono di "adottare un sistema di regole in cui i criteri di utilità pubblica, rendimento economico, valore sociale, sostenibilità ambientale intervengano in modo paritario nella ricerca di soluzioni efficaci”;
- il Tavolo Nazionale dei Contratti di fiume tenutosi nel 2010, con la finalità di favorire uno scambio di esperienze sul tema dei CdF e contribuire al miglioramento delle politiche d'intervento nei territori fluviali, che ha emanato la Carta Nazionale dei Contratti dei Fiume (V° Tavolo Nazionale dei Contratti di fiume , Milano - Regione Lombardia - 2010), sottoscritta dalla maggioranza delle Regioni italiane;
- i contenuti del documento di indirizzo per i Contratti di fiume, elaborato da uno specifico gruppo di lavoro nato dalla collaborazione del Tavolo Nazionale dei Contratti di fiume con il Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare, che ne ha curato il coordinamento con il supporto tecnico di ISPRA, riguardante "Definizioni e requisiti qualitativi di base dei Contratti di fiume" del 12 marzo 2015;
- le "Linee guida per le attività di programmazione e progettazione degli interventi per il contrasto del rischio idrogeologico" del settembre 2017, realizzate nell'ambito dell'attività della Struttura di Missione contro il dissesto Idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche, #Italiasicura, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che riconoscono i Contratti di fiume come strumenti indispensabili per un'approfondita fase di ascolto delle istanze del territorio in quanto processi partecipativi aperti ed inclusivi che consentano la condivisione di intenti, impegni e responsabilità;
- la Strategia Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici (SNAC), approvata con il decreto direttoriale n.86 del 16 giugno 2015, che individua i principali impatti dei cambiamenti

- climatici, per una serie di settori socio-economici e naturali e propone azioni di adattamento tra le quali identifica i Contratti di fiume, che sono anche richiamati nel Piano Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici (PNACC), elaborato per dare impulso all'attuazione della SNAC, in quanto le azioni messe in campo attraverso i Contratti di fiume contribuiscono a migliorare la capacità di adattamento a livello dei bacini idrografici o dei singoli copri idrici;
- la Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile, presentata al Consiglio dei Ministri il 2 ottobre 2017 e approvata dal CIPE il 22 dicembre 2017 che costituisce lo strumento di coordinamento dell'attuazione dell'Agenda 2030 in Italia e individua la gestione sostenibile della risorsa idrica nonché la creazione di comunità e territori resilienti come obiettivi strategici delle politiche nazionali per la prevenzione dei rischi naturali e antropici, prevedendo espressamente gli strumenti di custodia, tra cui i Contratti di fiume, quali ambiti prioritari di azione per lo sviluppo del potenziale e la tutela di territori, paesaggi e patrimonio culturale;
 - l'istituzione dell'Osservatorio Nazionale dei Contratti di fiume avvenuto con D.M. n. 77 del 8 marzo 2018 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, finalizzato ad armonizzare ed integrare tra loro gli approcci ai Contratti di fiume nelle diverse regioni italiane;
 - il Piano di Gestione dei bacini idrografici delle Alpi Orientali e successivi aggiornamenti;
 - il Piano di Gestione del Rischio Alluvioni;
 - il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.) vigente, il P.T.R.C. adottato nel 2009 e la successiva Variante parziale con attribuzione della valenza paesaggistica adottata nel 2013;
 - il Piano di Tutela delle Acque della Regione Veneto;
 - il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Venezia (P.T.C.P.);
 - il Piano Strategico Metropolitano (Psm) per il triennio 2019-2021 della Città metropolitana di Venezia;
 - il Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) del Bacino Interregionale del Lemene;
 - il P.A.I. del bacino idrografico del Fiume Livenza e Prima Variante;
 - il P.A.I. del Fiume Sile e della pianura tra Piave e Livenza;
 - il P.A.I. dei Fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave e Brenta-Bacchiglione;
 - le aree S.I.C. e Z.P.S. individuate nel territorio oggetto del Contratto e le relative Misure di Conservazione;
 - il Piano Faunistico Venatorio della Provincia di Venezia (2007-2012);
 - il Piano faunistico venatorio regionale vigente 2007/2012;
 - gli Strumenti del Gruppo Azione Locale della Venezia Orientale VEGAL;
 - i Piani di assetto del territorio, i Piani degli interventi e gli strumenti ed apparati urbanistico-edilizi normativi e regolamentari dei Comuni di Caorle, Concordia Sagittaria e San Michele al Tagliamento;
 - l'Agenda 21 Locale "Caorle verso lo sviluppo sostenibile";

- lo studio curato nel 2014 quale sintesi delle attività di cui al Regolamento (CEE) n. 2088/1985 e della LR n. 7/1999, art. 29, dal Consorzio di Bonifica Veneto Orientale e dalla Fondazione Ca' Vendramin "Attività di manutenzione del sistema della Laguna di Caorle: sintesi e bilancio delle opere realizzate e definizione del quadro di riferimento per una nuova fase di interventi";
- i Piani delle Acque dei Comuni di Caorle e Concordia Sagittaria;
- la DGRV 10 aprile 2013, n. 427, che introduce l'art. 20-bis "Contratto di fiume" nella "Variante Parziale al PTRC per l'attribuzione della valenza paesaggistica";
- la DGRV 10 settembre 2013, n. 1608 "L.R. 5 aprile 2013, n. 3, art. 42. Contributi regionali per i Contratti di fiume. Modalità e termini per la presentazione delle istanze di finanziamento";
- la deliberazione della Giunta regionale 31 marzo 2015, n. 402 "Contratti di fiume. L.R. 5 aprile 2013, n. 3, art. 42. Definizione del Tavolo Regionale di Coordinamento dei Contratti di fiume e delle sue funzioni";
- la DGRV n. 1938 del 23 dicembre 2015 "Contratti di fiume. Indicazioni regionali sui requisiti di qualità dei Contratti di fiume per il Veneto. L.R. 5 aprile 2013, n. 3, art. 42;
- DGRV n. 786 del 27 maggio 2016 e successive modifiche ed integrazioni con cui sono state approvate le Misure di Conservazione per le Zone Speciali di Conservazione (ZSC) sia per l'Ambito Biogeografico Alpino) sia per l'Ambito Biogeografico Continentale

TUTTO CIÒ PREMESSO,

SI STIPULA IL PRESENTE
ACCORDO DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA
 ai sensi dell'art. 2, comma 203 della legge 662/96

TRA

.....

.....

.....

.....

.....

Il Contratto di Area Umida contribuisce, secondo il documento *“Definizioni e requisiti qualitativi di base dei Contratti di fiume”* del 12 marzo 2015 - Tavolo Nazionale dei Contratti di fiume, MATTM e ISPRA, al *“perseguimento degli obiettivi delle normative in materia ambientale (con particolare riferimento alla Direttiva 2000/60/CE e alla Direttiva 2007/60/CE), in quanto utile strumento per la prevenzione e riduzione dell'inquinamento, l'utilizzo sostenibile dell'acqua, la protezione dell'ambiente e degli ecosistemi acquatici, la mitigazione degli effetti delle inondazioni e della siccità, nonché un utile strumento per il coordinamento e la coerenza delle azioni e interventi previsti per le citate direttive”*.

Nel medesimo documento viene puntualizzato che *“i Contratti di fiume devono essere coerenti con le previsioni di piani e programmi già esistenti nel bacino idrografico di riferimento/sub-bacino e per il territorio oggetto dei Contratti di fiume e comunque, qualora necessario, possono anche contribuire a riorientare e migliorare i contenuti degli strumenti di pianificazione locale”*, tra i quali ricadono anche quelli legati all'attività agricola, con particolare riferimento all'irrigazione, allo sviluppo rurale, nonché alla pesca.

Attraverso il presente Contratto di Area Umida (di qui in avanti il Contratto) si intendono raggiungere le finalità previste dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 *“Norme in materia ambientale”* ed in particolare dell'articolo 68 bis, che ha riconosciuto i CdF a scala nazionale con la seguente formulazione: *“I Contratti di fiume e di lago concorrono alla definizione e all'attuazione della pianificazione di distretto a scala di bacino e sotto-bacino idrografico, quali strumenti volontari di programmazione strategica negoziata che perseguono la tutela, la corretta gestione e la valorizzazione delle risorse idriche e la valorizzazione dei territori fluviali, unitamente alla salvaguardia dal rischio idraulico, contribuendo allo sviluppo locale di tali aree”*.

Il Contratto rappresenta un atto volontario di impegno condiviso dai soggetti pubblici e privati firmatari, a vario titolo interessati all'area umida e al territorio a questa connesso, finalizzato a trovare modalità per perseguire obiettivi di riqualificazione paesaggistico-ambientale e di rigenerazione socio-economica del territorio afferente al Sistema della Laguna di Caorle come individuato all'art. 2. Le finalità del Contratto sono riconducibili inoltre agli obiettivi richiamati nelle premesse.

Il Contratto fa propri i principi comunitari di partecipazione democratica alle decisioni, che costituiscono l'asse portante del Trattato di Lisbona: quale processo partecipato territoriale coglie appieno quella *“dimensione regionale e locale”* che l'Unione Europea intende indagare con le consultazioni e riflettere nelle proprie proposte legislative (Protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità - dicembre 2009).

In particolare, si ispira al principio di sussidiarietà orizzontale e verticale e al principio dello sviluppo locale partecipato in quanto processo di *governance* che fa riferimento ad un approccio ecosistemico, deve fare leva sulla responsabilità della società insediata, che riconosce nel bacino del fiume / area umida una delle matrici della propria identità culturale.

Con il Contratto si contribuisce a sperimentare un nuovo sistema di governance per uno sviluppo sostenibile, che passa inevitabilmente attraverso un approccio integrato tra politiche di sviluppo e di tutela ambientale.

Un ruolo rilevante viene riconosciuto al Contratto anche in relazione alle strategie di adattamento ai cambiamenti climatici per i corpi idrici e più in generale i bacini idrografici su cui si palesano, con manifestazioni sempre più eclatanti, gli effetti locali dei cambiamenti climatici e che rappresentano lo snodo territoriale su cui si concentrano gli interessi legittimi dei diversi attori territoriali e la regolazione

dei conflitti, unita alla necessità di assumere decisioni che garantiscano territori e bacini idrografici realmente resilienti.

Per la sua natura di processo condiviso continuo, il Contratto non ha un termine temporale prefissato, ma resta in essere fino a che rimane viva la volontà di aderirvi da parte dei soggetti sottoscrittori.

Essi, nel sottoscriverlo, si impegnano al raggiungimento degli obiettivi di cui sopra, ciascuno per le proprie competenze e responsabilità e mediante l'impegno delle proprie disponibilità umane e finanziarie, fatti salvi i compiti specifici individuati dai successivi articoli per ciò che riguarda l'attuazione delle singole azioni.

ARTICOLO 2 – AMBITO DI RIFERIMENTO E SUA RAPPRESENTAZIONE

L'ambito di riferimento del Contratto è il "Sistema della Laguna di Caorle", comprendente le aree umide ricadenti nei territori dei Comuni di Caorle, Concordia Sagittaria e San Michele al Tagliamento (VE) – in buona parte inserite nella rete ecologica europea Natura 2000, nella rete ecologica regionale e sottoposte a vincolo ambientale e/o assoggettate a specifica normativa di tutela dal Piano Territoriale Regionale di Coordinamento – come meglio descritte in premessa.

ARTICOLO 3 – METODOLOGIA DI SVILUPPO DEL PROCESSO

Per sviluppare opportunamente il processo del Contratto, in coerenza con il citato documento "Definizioni e requisiti qualitativi di base dei Contratti di fiume" del 12 marzo 2015 (Tavolo Nazionale dei Contratti di fiume, MATM e ISPRA) si è ritenuto fondamentale tener conto di criteri in grado di favorire:

- l'attivazione di un processo partecipativo dal basso, per una esaustiva identificazione dei problemi e per la definizione delle azioni, fondamentali per conseguire risultati concreti e duraturi;
- la coerenza del Contratto al contesto territoriale, sociale e amministrativo in cui si inserisce ed agli obiettivi di norme, programmi, piani o altri strumenti vigenti sul territorio.

Il processo partecipativo avviato nel 2017 ha interessato più di 50 soggetti tra delegati a titolo individuale, in rappresentanza di organizzazioni ed enti dei settori pubblico e privato, portatori di interesse e cittadini, e si è articolato in riunioni informative e tavoli tematici dai quali sono emersi elementi di interesse conoscitivo, istanze per la gestione dell'area umida, necessità e proposte di azione da inserire nel Contratto.

Il processo per la costruzione del Contratto si articola nelle seguenti fasi:

1. condivisione di un Documento d'Intenti contenente le motivazioni e gli obiettivi generali, stabiliti anche per il perseguimento degli obblighi cui all'articolo 4 della direttiva 2000/60/CE e delle direttive figlie, le criticità specifiche oggetto del Contratto e la metodologia di lavoro, condivisa tra gli attori che prendono parte al processo. La sottoscrizione di tale documento è avvenuta in data 04 febbraio 2019, da parte dei soggetti interessati e ha dato avvio all'attivazione del Contratto;
2. messa a punto di una appropriata Analisi conoscitiva integrata sugli aspetti ambientali, sociali, economici e culturali del territorio oggetto del Contratto. L'analisi è stata messa a punto tra il 2018 e il 2019. Gli aspetti più significativi (dinamiche e qualità delle acque lagunari, biodiversità, economia del sistema) sono stati successivamente presentati nel corso di 3 incontri informativi aperti al pubblico che si sono svolti nel mese di marzo 2019;

3. elaborazione di un Report a seguito di un a workshop EASW (European Awareness Scenario Workshop) e che definisce lo scenario, riferito ad un orizzonte temporale di medio-lungo termine, che integra gli obiettivi della pianificazione locale e più in generale di area vasta, con le politiche di sviluppo locale del territorio; il workshop si è tenuto nel novembre 2018;
4. definizione di un Programma delle Azioni (PA) attraverso la messa in atto di processi partecipativi aperti e inclusivi che consentano la condivisione d'intenti, impegni e responsabilità tra i soggetti aderenti al Contratto; l'orizzonte temporale indicativo di riferimento è di tre/quattro anni, alla scadenza del quale, sulla base delle risultanze delle attività partecipative svolte e del relativo monitoraggio sarà eventualmente possibile aggiornare il Contratto ed approvare un nuovo PA; il PA è stato messo a punto a seguito di quattro tavoli partecipativi tematici (focus group: "agricoltura e pesca professionale", "sicurezza idraulica e dinamiche lagunari", "turismo fruitivo, produttivo, di sviluppo socio-economico e pianificazione", "tutela e valorizzazione ambientale, caccia e pesca non professionale"), che si sono svolti nei mesi di maggio e giugno 2019, e dei lavori dell'Assemblea del 30 luglio 2019;
5. sottoscrizione di un Atto di impegno formale (il presente Contratto) per assumere le decisioni condivise nel processo partecipativo, nonché precisare e definire gli impegni specifici dei contraenti;
6. attivazione di un Sistema di controllo e monitoraggio periodico del Contratto per la verifica dello stato di attuazione delle varie fasi e azioni legate alle necessità individuate, della qualità della partecipazione e dei processi deliberativi conseguenti;
7. informazione al pubblico (accessibilità al pubblico dei dati e delle informazioni sul Contratto, come richiesto dalle direttive 4/2003/CE, sull'accesso del pubblico all'informazione, e 35/2003/CE, sulla partecipazione del pubblico ai processi decisionali su piani e programmi ambientali, attraverso una pluralità di strumenti divulgativi, utilizzando al meglio il canale Web.

ARTICOLO 4 – SCENARIO STRATEGICO

Lo scenario strategico di riferimento rappresentato dal rapporto del workshop EASW e dalle necessità emerse dei 4 tavoli tematici, si configura come esito del processo partecipato funzionale al recepimento e integrazione negli atti di programmazione e pianificazione locale degli indirizzi e misure condivisi nello sviluppo degli scenari tendenziali del processo di negoziazione.

Ai fini della definizione dello scenario strategico di riferimento sono stati considerati, oltre agli esiti del processo partecipativo, le necessità emerse nei dei tavoli tematici, i principali indirizzi della pianificazione e i dossier di analisi conoscitiva.

Nella definizione dello scenario strategico sono emerse in particolare:

1. la necessità di definire e riconoscere un "modello istituzionale rappresentativo" di riferimento unico per il coordinamento dei vari attori, stimolando e attivando azioni per la gestione, la tutela, nel sistema delle laguna di Caorle, alla quale il presente Contratto risponde;
2. la necessità di perseguire la salvaguardia idraulica dell'area dal rischio di inondazione e dall'apporto di sedimenti derivanti dall'attivazione del canale scolmatore Cavrato, nonché dagli apporti da monte;
3. la necessità di creare la rete di misuratori per il monitoraggio di tutti i dati necessari a definire e conoscere le attuali dinamiche lagunari, al fine di poter programmare e progettare gli interventi su una base conoscitiva estesa ed integrata;

4. la necessità di definire un programma operativo che tenga in considerazione tutte le componenti del sistema, attraverso un approccio integrato in grado di ripristinare le dinamiche lagunari, di garantire e consolidare la tutela, la promozione e lo sviluppo del territorio afferente l'area umida;
5. la necessità di promuovere il contesto della laguna di Caorle quale ambito strategico della programmazione da parte di tutti i soggetti istituzionali interessati e di coordinare e sostenere le azioni volte alla individuazione di adeguate risorse necessarie alla attuazione degli interventi;
6. la necessità di consolidare e/o promuovere strumenti ed azioni per la salvaguardia e la valorizzazione del territorio, nonché per la difesa degli habitat.

ARTICOLO 5 – PROGRAMMA D'AZIONE

Il Contratto individua e condivide attraverso la sua sottoscrizione un primo Programma d'Azione (Allegato 1), che verrà periodicamente implementato e aggiornato in riferimento agli obiettivi individuati nello scenario strategico di riqualificazione e valorizzazione del Sistema della Laguna di Caorle e del territorio interessato di cui all'articolo 2.

Il Programma d'Azione, che costituisce parte integrante del presente Contratto, è costituito da tutte le azioni che i sottoscrittori condividono al fine del raggiungimento degli obiettivi individuati. A seguito della sottoscrizione del Contratto dovranno essere attivate le azioni (strutturali o non strutturali) coerenti con le necessità emerse nel processo, configurandosi come una raccolta di schede destinata ad essere costantemente aggiornata e arricchita, in coerenza con il carattere "in divenire" del processo di programmazione negoziata del Contratto.

Il Programma d'Azione sarà accompagnato da un Quadro Finanziario Complessivo (*da sviluppare una volta firmato l'accordo*) che restituirà, differenziati per ognuno dei soggetti coinvolti e/o attuatori, e raccolti per ogni Azione del programma, gli impegni finanziari (descritti nelle schede), così da fornire una informazione sintetica e immediata sulle risorse messe in campo nell'attuazione delle azioni previste.

Il Programma d'Azione sarà articolato in molteplici attività, in buona parte già coperte da adeguata dotazione finanziaria ed in parte con copertura finanziaria da reperire, in quanto fattibilità, processualità e flessibilità sono tre elementi che necessariamente devono caratterizzare l'attuazione del Contratto, vista la complessità delle dinamiche territoriali che vengono interessate e la molteplicità degli attori che vengono coinvolti.

ARTICOLO 6 – ASSEMBLEA

L'"Assemblea del Contratto di Area Umida del Sistema della Laguna di Caorle" (d'ora in avanti l'Assemblea) è composta dai Sindaci, Presidenti e Legali rappresentanti dei soggetti sottoscrittori o loro delegati. Alle riunioni dell'Assemblea partecipa di diritto il Soggetto Responsabile di cui al successivo articolo 7. L'Assemblea include tutti i soggetti firmatari del Contratto.

L'Assemblea, al fine di promuovere la più ampia partecipazione e condivisione delle finalità e degli obiettivi previsti dal Contratto e per garantire l'efficacia e la condivisione nel tempo delle decisioni assunte, organizza appositi tavoli di lavoro ed incontri di confronto e di informazione, aperti ai diversi portatori locali di interessi pubblici e privati. Tali strumenti di più ampia partecipazione potranno riferirsi

ai diversi sottosistemi territoriali, ai diversi ambiti di intervento o alle tematiche trattate dalle azioni individuate.

L'Assemblea, nella definizione del programma generale di azioni future, dovrà tenere conto come riferimento privilegiato delle proposte che emergeranno dalle attività di partecipazione di cui sopra.

L'Assemblea ha le seguenti funzioni:

- sovrintende all'attuazione del Contratto e ne aggiorna i contenuti, condividendo lo scenario strategico di sviluppo sostenibile e durevole del territorio e le scelte di allocazione delle risorse;
- promuove e favorisce l'adesione al Contratto di tutti gli Enti e i soggetti portatori di interessi pubblici o diffusi compresi nell'ambito di intervento di cui al precedente articolo 2 e, in caso di adesione successiva alla stipula, ne prende atto;
- definisce il soggetto responsabile (articolo 7);
- valuta e approva le proposte di adesione di soggetti privati, sulla base della qualificazione dell'interesse di questi ultimi, dell'apporto al programma di interventi, degli impegni derivanti dalla proposta e delle idonee garanzie;
- approva le eventuali modificazioni e/o integrazioni dello scenario strategico del Contratto, di cui all'articolo 4;
- approva le modificazioni e/o integrazioni e gli aggiornamenti del Programma d'Azione, di cui all'articolo 5;
- riceve le comunicazioni relative alle eventuali modificazioni e/o integrazioni del Programma d'Azione, di cui all'articolo 13, comma 5;
- prende atto delle relazioni annuali in ordine allo stato di attuazione del Contratto e del relativo Programma d'Azione.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno, su convocazione del Soggetto Responsabile di cui all'articolo 7, da comunicarsi con almeno quindici giorni di anticipo rispetto alla data della riunione. Il Soggetto Responsabile è altresì tenuto a convocare l'Assemblea ogni qual volta ne faccia richiesta almeno il venti per cento dei suoi componenti.

L'Assemblea, ove ne ravvisi la necessità e ad integrazione di quanto previsto dal presente articolo, potrà decidere di dotarsi di un apposito regolamento per la disciplina del proprio funzionamento e delle modalità di adozione delle decisioni che gli competono.

ARTICOLO 7 – SOGGETTO RESPONSABILE

Soggetto Responsabile per tutto quanto concerne l'attuazione e il rispetto delle condizioni di cui al presente Contratto di Area Umida è il Consorzio di Bonifica Veneto Orientale.

Nell'ambito delle decisioni assunte e condivise dall'Assemblea e approvate dagli organi competenti di ciascun soggetto sottoscrittore, il Soggetto Responsabile, con la collaborazione del Comitato Tecnico svolge i seguenti compiti:

- coordina l'attuazione di quanto previsto dal Contratto, anche in collaborazione con i responsabili di eventuali procedimenti correlati;
- assicura l'attivazione della metodologia, con i relativi strumenti e regole, definiti dall'articolo 3, a supporto dell'attività contrattuale;

- governa il processo complessivo di realizzazione del Programma d'Azione anche mediante periodiche riunioni con i soggetti promotori ed attuatori delle singole azioni;
- convoca e coordina i lavori dell'Assemblea e del Comitato Tecnico;
- verifica il rispetto degli impegni assunti dai soggetti sottoscrittori ponendo in essere le iniziative idonee a garantire la completa realizzazione delle azioni previste;
- propone all'Assemblea le eventuali modificazioni e/o integrazioni al Contratto di cui all'articolo 13, comma 5, coerentemente con quanto previsto dall'articolo 4 e dall'articolo 5;
- trasmette all'Assemblea relazioni periodiche (di norma annuali) in ordine allo stato di attuazione del Contratto redatte sulla base delle relazioni inviate dai Soggetti Promotori e Attuatori.

ARTICOLO 8 – SOGGETTI PROMOTORI E ATTUATORI

I Soggetti Promotori e Attuatori delle azioni del Programma d'Azione del presente Contratto sono, ciascuno per le responsabilità che si assume a seguito della sottoscrizione, sia i soggetti specificatamente individuati in ciascuna scheda del Programma d'Azione, sia i soggetti che pur non rientrando direttamente nel Programma d'Azione stesso vogliono impegnarsi a dare il proprio contributo (anche non economico) per il raggiungimento degli obiettivi generali del Contratto stesso.

I compiti dei Soggetti Promotori e Attuatori sono:

- assicurare la completa realizzazione dell'attività cui sono preposti, nel rispetto delle previsioni dei tempi, delle fasi, delle modalità e nei limiti delle risorse finanziarie fissate dal Contratto;
- concorrere ad organizzare, valutare e monitorare l'attivazione e la messa a punto del processo operativo teso alla completa realizzazione dell'azione;
- concorrere ad organizzare, valutare e monitorare l'attivazione e la messa a punto del processo operativo teso al raggiungimento degli obiettivi del Contratto;
- collaborare con il soggetto responsabile alla verifica dell'attuazione degli impegni.

I Soggetti Promotori e Attuatori sono tenuti altresì ai compiti di cui all'articolo 13 del Contratto.

ARTICOLO 9 – COMITATO TECNICO

Il Comitato Tecnico coordina e supporta tecnicamente il Soggetto Responsabile nell'espletamento dei relativi compiti.

Il Comitato Tecnico, per lo svolgimento dei suoi compiti, può richiedere la collaborazione delle strutture tecnico-amministrative dei soggetti sottoscrittori. Il Comitato Tecnico assicura una attività di supporto organizzativo all'Assemblea per le sue riunioni e per l'attivazione dei momenti di confronto decentrati e collabora con il Soggetto Responsabile di cui all'articolo 7 per le attività di verifica e monitoraggio dell'attuazione del Contratto e del relativo Programma d'Azione.

Il Comitato Tecnico è composto dai rappresentanti/delegati dei seguenti enti/organi/soggetti:

- Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali
- Regione del Veneto
- Città Metropolitana di Venezia
- ARPAV

- Consorzio di Bonifica Veneto Orientale
- Veneto Agricoltura – Agenzia Veneta per l’Innovazione nel Settore primario
- Comune di Caorle
- Comune di San Michele al Tagliamento
- Comune di Concordia Sagittaria
- VEGAL

Ai lavori del Comitato Tecnico partecipa il Soggetto Responsabile o un suo delegato. Inoltre, ai lavori del Comitato Tecnico possono partecipare, se convocati, i soggetti promotori e attuatori delle singole azioni, eventualmente esterni al Comitato stesso.

I lavori del Comitato Tecnico saranno coordinati dal Soggetto Responsabile o da un suo delegato, che lo presiede.

All'interno del Comitato Tecnico possono essere istituiti gruppi di lavoro ristretti per tematiche specifiche, coinvolgendo gli attori interessati in stretta relazione con le diverse problematiche e con gli obiettivi specifici dello scenario strategico di sviluppo del bacino. Nello svolgimento delle sue attività il Comitato tecnico può avvalersi di esperti, facilitatori e competenze esterne.

ARTICOLO 10 – DOTAZIONE FINANZIARIA

I soggetti sottoscrittori di seguito elencati prendono atto che l’elaborazione del Programma d’Azione prevedrà una dotazione finanziaria disponibile e una stima dei fabbisogni necessari per l’attuazione delle azioni-attività individuate nello sviluppo del suddetto Programma, e che tale dotazione verrà riportata in un Quadro Finanziario Complessivo, nella misura e secondo i tempi previsti da ciascuna delle singole schede descrittive e dal relativo quadro riassuntivo che verrà sviluppato.

ARTICOLO 11 – TEMPI D’ATTUAZIONE

I tempi di attuazione del Contratto di Area Umida sono quelli definiti per le singole azioni-attività, così come verranno individuati nelle schede descrittive del Programma d’Azione e in quelle delle azioni-attività che saranno successivamente definite e concordate in sede di aggiornamento del Programma d’Azione medesimo.

Tali tempi potranno essere rimodulati secondo le modalità previste al successivo articolo 13.

ARTICOLO 12 – STRUMENTI ATTUATIVI

Le azioni previste dal Programma d’Azione, e quelle che saranno successivamente definite e concordate con l’aggiornamento del Programma stesso, potranno essere realizzate anche mediante l’attivazione di appositi strumenti attuativi previsti dall’ordinamento e, in particolare, specifici Accordi di Programma o di altro tipo per l’esecuzione di opere di particolare rilevanza.

ARTICOLO 13 – MONITORAGGIO DELLO STATO DI AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA D’AZIONE

I Soggetti Promotori e Attuatori assicureranno al Soggetto Responsabile del Contratto il flusso informativo relativo all'avanzamento finanziario, procedurale e fisico degli interventi.

La tempestiva e corretta predisposizione delle relazioni di cui sopra costituisce presupposto alle erogazioni delle eventuali risorse finanziarie o di altra natura a disposizione, ferme restando le attribuzioni e le competenze di ciascun ente/soggetto firmatario.

Il Soggetto Responsabile, coadiuvato dal Comitato Tecnico, assicura inoltre il monitoraggio dell'efficacia delle azioni elaborando opportuni indicatori.

Il Contratto costituisce documento programmatico di riferimento per l'attuazione delle politiche e può essere modificato e/o integrato per concorde volontà dei sottoscrittori, previa approvazione da parte dell'Assemblea.

Qualora la modificazione e/o l'integrazione costituiscano rimodulazione di singole azioni-attività previste dal Programma d'Azione, senza alterarne gli obiettivi di sviluppo e l'allocazione complessiva delle risorse, le stesse sono autorizzate dal Soggetto Responsabile che ne dà comunicazione all'Assemblea.

ARTICOLO 14 – MODALITÀ DI NUOVE ADESIONI DI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI

Anche in fase successiva alla sottoscrizione del presente Contratto è consentita l'adesione di nuovi soggetti pubblici e privati.

Possono peraltro aderirvi i soggetti privati, associazioni ed altri enti ed organismi pubblici che, con la loro azione, contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi strategici del contratto nei diversi campi d'azione (produttivo, finanziario, culturale, ambientale, ecc.), mettendo a disposizione risorse umane, conoscitive, finanziarie, o equivalenti.

L'Assemblea valuta le proposte di adesione specificando il contributo di ciascun soggetto in riferimento alle attività previste dal Programma d'Azione.

ARTICOLO 15 – INADEMPIMENTI E RITARDI

Qualora una o più azioni del Programma d'Azione dovessero risultare in ritardo e/o uno o più dei soggetti responsabili e/o coinvolti dovessero risultare inadempienti, anche alla luce del monitoraggio di cui all'articolo 13, il Soggetto Responsabile di cui all'articolo 7 provvederà a informare l'Assemblea e a convocare un incontro plenario e/o uno o più incontri con i soggetti responsabili e/o coinvolti finalizzati a discutere e intraprendere le possibili soluzioni per favorire l'implementazione del Contratto.

ARTICOLO 16 – RECESSO

I soggetti aderenti al presente Contratto possono recedere, con motivato provvedimento approvato dall'organo competente dell'Ente o dell'Organo di appartenenza.

L'Assemblea prende atto del recesso, assicurandosi che siano rispettate le condizioni sopra indicate.

ARTICOLO 17 – APPROVAZIONE, EFFETTI ED EFFICACIA

Il presente Contratto dovrà essere preventivamente approvato dagli organi competenti di ciascun soggetto aderente, che indicheranno il rappresentante legale o il suo delegato alla sottoscrizione.

Con il provvedimento di approvazione dovrà essere individuato il rappresentante dell'Ente/Associazione in seno all'Assemblea.

Quanto previsto dal Contratto impegnerà - nei limiti indicati dal Contratto stesso e dal Programma d'Azione - ciascun soggetto aderente dopo la sua approvazione da parte del rispettivo organo competente e la conseguente formale sottoscrizione da parte del rappresentante legale o suo delegato.

I sottoscrittori con ruolo di Soggetti Promotori e Attuatori di una o più azioni dovranno garantire il sostegno delle stesse, nell'ambito delle proprie disponibilità finanziarie e delle norme e regolamenti che ne regolano il funzionamento e le attribuzioni, orientando e prioritizzando le proprie risorse di bilancio.

In particolare essi si impegnano ad inserire gli interventi di competenza previsti dal Piano d'Azione all'interno dei propri strumenti di programmazione pluriennale in modo da individuare, ove possibile, risorse finanziarie ad hoc da destinare nel futuro agli interventi previsti.

Qualora questo impegno non sia possibile attraverso i propri strumenti finanziari, i Soggetti Promotori e Attuatori dovranno farsi parte attiva nell'individuare e possibilmente accedere alle fonti di finanziamento più idonee per sostenere le singole azioni.

Qualora le eventuali risorse finanziarie necessarie all'implementazione dell'azione di competenza non dovessero risultare disponibili, i Soggetti Promotori e Attuatori dovranno renderne conto al Soggetto Responsabile e all'Assemblea, dando evidenza degli sforzi profusi per cercare di reperirle e delle motivazioni che ne hanno impedito il reperimento.

I sottoscrittori con ruolo di soggetto coinvolto in una o più azioni dovranno garantire, nell'ambito delle proprie competenze e capacità, il sostegno necessario all'implementazione delle stesse, cooperando tra loro e con i Soggetti Promotori e Attuatori.

Le forme e modalità operative di tale sostegno saranno concordate con i Soggetti Promotori e Attuatori in sede di avvio dell'azione.

ALLEGATI

Allegato 1 – PROGRAMMA D'AZIONE

Venezia, _____

Letto, approvato e sottoscritto

.....

Le parti contraenti

.....
nome e cognome	organizzazione	ruolo	firma